



## DELIBERA N.

769 del 7 ottobre 2020.

### Oggetto

Criticità relative al PTPCT 2020-2022 del comune di [omissis] – fasc. UVMAC n. 2577/PO/2020

### Riferimenti normativi

Legge 6 novembre 2012, n. 190;

### Parole chiave

“Analisi del contesto”; “mappatura dei processi”; “enti partecipati”

Non massimabile

### Visto

L'articolo 1, comma 2, lett. f), della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 1 l. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 dell'art. 1 l. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

### Visto

L'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni;

### Visto

il regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, emanato dal Consiglio dell'Autorità in data 29 marzo 2017;



## Vista

la relazione dell'Ufficio vigilanza misure anticorruzione (UVMAC).

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

nell'adunanza del 14 ottobre 2020

## Fatto

1. la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - ha trasmesso anche a questa Autorità la Deliberazione n. [omissis] (acquisita al prot. n. 29537 del 21.04.2020) adottata nei confronti del Comune di [omissis] all'esito delle verifiche sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, di cui alle relazioni annuali del Sindaco relative agli esercizi 2017 e 2018.
2. L'Organo di controllo contabile, in sede di verifica, ha rilevato carenze in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.
3. L'Autorità ha espletato una verifica sul PTPCT 2020 del citato ente, riscontrando le seguenti criticità:
  - la mancanza di un paragrafo dedicato all'analisi del contesto esterno e del contesto interno;
  - l'assenza della mappatura dei processi;
  - la mancanza della programmazione delle misure di prevenzione riferibili a ciascun processo, con indicazione dei responsabili, delle tempistiche di attuazione e degli indicatori di monitoraggio;
  - il mancato inserimento nel PTPCT dell'Area di rischio relativa al sistema dei controlli sugli enti partecipati dal Comune.
3. Pertanto, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1 co. 2 lett. f) e 3 della l. 190/2012, con nota prot. n. 41556 del 5.6.2020, l'Ufficio competente chiedeva al RPCT di trasmettere una dettagliata relazione informativa e idonea documentazione sulle questioni rappresentate.
4. Con nota acquisita al protocollo n. 42042 del 8.6.2020 è pervenuto il riscontro del RPCT del Comune di [omissis].
5. Con nota prot. n. 58470 del 30.7.2020 il competente Ufficio dell'Autorità, in ottemperanza alla deliberazione del Consiglio, resa all'esito dell'adunanza del 29 luglio



2020, inviava una diffida al comune di [omissis], per comunicare l'avvio di un procedimento di vigilanza volto all'emanazione di un provvedimento d'ordine, ai sensi dell'art. 1 co. 3 della l. 190/2012.

6. Con nota acquisita al protocollo n. 59292 del 4.8.2020 il RPCT del comune di [omissis] ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni sui rilievi formulati dall'Autorità.

7. Con nota del 29.9.2020, protocollo n. 71090, il Vicesegretario generale ha comunicato di aver provveduto alle integrazioni richieste del PTPCT, completando le schede relative alla mappatura dei processi.

## Ritenuto in diritto

La relazione del RPCT riferisce, in merito alle carenze evidenziate dall'Ufficio, che il PTPCT 2019-2021, approvato con delibera della Giunta n. 12/2019, ha tenuto conto del contesto interno del comune di [omissis], il quale non è stato riprodotto nelle successive versioni del Piano, poiché non sono intervenute modifiche. Quanto alle schede relative alla mappatura dei processi, le stesse sarebbero state inserite nel PTPCT 2018-2020, seppur in numero limitato, atteso che le singole P.O. non hanno provveduto al completamento delle procedure necessarie. Tuttavia, con nota prot. n. 71090 del 29.9.2020, il Vicesegretario comunale ha comunicato l'avvenuta integrazione della mappatura dei processi, la cui relativa documentazione è stata pubblicata nella sezione del sito istituzionale dedicata al PTPCT 2018-2020.

Venendo al controllo sugli enti partecipati, quest'ultimo non sarebbe stato formalizzato in apposite misure di prevenzione, ma in ogni caso l'Amministrazione comunale avrebbe provveduto alle verifiche di competenza. In particolare, in riferimento alla società [omissis], il segretario comunale, il Responsabile di P.O. presso l'Ufficio tecnico ed il Responsabile di P.O. presso l'Ufficio contabile, prima di allegare il Piano finanziario per la definizione delle tariffe, verificherebbero gli atti amministrativi deliberati dalla società per farne parte integrante del bilancio del comune di [omissis], ai fini della corretta gestione patrimoniale e dell'attuazione dei contratti in corso di esecuzione. Inoltre, verrebbe espletato un tempestivo controllo dei pagamenti e delle poste debitorie e creditorie nei confronti della società. Sulla posizione della società [omissis], il bilancio comunale avrebbe sempre evidenziato i crediti vantati dal comune nei confronti della stessa, la cui procedura è terminata nel 2020 con la definitiva conciliazione delle poste.

Tanto premesso, si esprimono le seguenti considerazioni in ordine al riscontro fornito dal comune di [omissis].



L'affermazione secondo cui l'analisi del contesto interno e la mappatura dei processi sarebbero state inserite nelle precedenti versioni del PTPCT e non riprodotte, in assenza di variazioni, non possono essere condivise.

L'analisi del contesto e la mappatura dei processi non costituiscono infatti adempimenti di natura meramente programmatica, bensì integrano un'attività dinamica, da calibrare in ragione delle peculiarità dell'assetto organizzativo e della mission istituzionale della singola amministrazione. Il PNA 2019, al paragrafo 5, ha da ultimo ribadito che, sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità<sup>1</sup>, anche in riferimento alla necessità che ad ogni Piano siano allegate le mappature dei processi. Tale chiarimento si è reso necessario alla luce degli esiti dell'attività di vigilanza svolta da ANAC sui PTPCT. Si è riscontrato, infatti, che molte amministrazioni, nel tempo, hanno adottato un unico PTPCT a cui si sono riferite negli anni successivi mediante numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo. In questo modo si è eluso lo scopo della norma, che è quello di disporre di uno strumento organizzativo utile, chiaro, comprensibile per intervenire in via preventiva su fattori potenzialmente fonte di rischi corruttivi.

Ne consegue che, nel caso che ci occupa, le sezioni dedicate all'analisi del contesto ed alla mappatura dei processi avrebbero dovuto essere rinnovate di anno in anno da parte del comune di [omissis] e integralmente pubblicate sul sito istituzionale, come previsto dall'art. 1 co. 8 della l. 190/2012 e dalle indicazioni fornite dall'Autorità con il PNA e i successivi aggiornamenti.

Venendo alle società partecipate, le giustificazioni addotte dal RPCT del comune di [omissis] risultano insufficienti, atteso che non vengono spiegate le ragioni per le quali non sono state introdotte, nel PTPCT, misure di prevenzione afferenti la suddetta Area di rischio. Inoltre, a seguito della diffida inoltrata dal competente ufficio dell'Autorità, il comune non ha provveduto ad integrare il vigente PTPCT 2020, inserendo misure di prevenzione volte a presidiare l'Area di rischio concernente gli enti partecipati, con particolare riferimento alle verifiche sull'accertamento dei rapporti di debito e credito reciproci ed alla corretta rappresentazione degli stessi nei documenti di programmazione adottati dall'Ente. Il suddetto adempimento assume particolare rilievo, in considerazione delle criticità rilevate dalla sezione di controllo della Corte dei Conti e formalizzate nella delibera n. 63 del 20 aprile 2020, ove è indicato che l'ente non si è dotato di un sistema informativo per la rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali con le sue società partecipate. Inoltre, nel 2018 si sono verificate criticità nella conciliazione dei rispettivi rapporti di debito e credito fra i predetti soggetti giuridici, sicchè è opportuno che

---

<sup>1</sup> Il Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 ha precisato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo e completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il triennio successivo.



l'ente si doti di adeguate misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi nei settori anzidetti.

L'unica integrazione apportata dal comune di [omissis] consiste nel completamento della mappatura dei processi, con indicazione, nelle relative schede, delle attività che caratterizzano il processo, dell'Area organizzativa in cui esso si iscrive, dell'identificazione e valutazione del livello di rischio, delle misure di trattamento del rischio stesso. La suddetta attività va a completare il PTPCT 2018-2020, come dimostra l'avvenuta pubblicazione nella sezione a ciò dedicata del sito istituzionale, mentre il PTPCT 2020-2022 risulta privo della mappatura dei processi.

Tutto ciò premesso e considerato,

## ORDINA

- al Comune di [omissis] di provvedere, nel termine di 40 (quaranta) giorni, all'integrazione del vigente PTPCT, inserendo appositi paragrafi concernenti l'analisi del contesto esterno ed interno, la mappatura dei processi e le misure riferibili a ciascun processo, indicandone il responsabile, le tempistiche di attuazione e gli indicatori di monitoraggio, in conformità alle indicazioni fornite dal PNA 2019, paragrafo 5;
- di inserire misure di prevenzione volte a presidiare l'Area di rischio concernente gli enti partecipati, con particolare riferimento alle verifiche sull'accertamento dei rapporti di debito e credito reciproci ed alla corretta rappresentazione degli stessi nei documenti di programmazione adottati;
- di informare l'Autorità all'esito delle valutazioni svolte e delle iniziative intraprese per recepire il presente provvedimento d'ordine.

## DISPONE

- a) una specifica attività di monitoraggio sull'osservanza delle indicazioni fornite;
- b) la trasmissione della presente al Sindaco e al RPCT del Comune di [omissis].

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*



Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 ottobre 2020

*Il Segretario*

*Maria Esposito*

Atto firmato digitalmente